

TI_GERICHTE 52.2000.2 vom 1. März 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-03-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.2

FR: TI_GERICHTE 52.2000.2 du 1 mars 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.2 del 1 marzo 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 18

PAmM). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge invero chiaramente dai piani e dalle fotografie prodotte dalle parti. Si può quindi ritenere che le prove chieste dalla ricorrente non siano atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di nuovi fatti rilevanti per il giudizio. 2. 2.1. Gli ordinamenti edilizi che non disciplinano l'altezza massima delle opere di cinta e dei muri di sostegno eretti sul confine sono carenti. La questione dell'altezza massima ammissibile di questi manufatti non può invero essere elusa. Non trattandosi di silenzio qualificato, il difetto normativo va configurato come una lacuna in senso proprio, alla quale si deve necessariamente porre rimedio. Dottrina e giurisprudenza concordano ormai nel ritenere che in questi casi la lacuna debba essere colmata facendo capo all'altezza massima di m 2.50 prescritta dall'art. 134 cpv. 2 LAC (STA 4.6.96 in re A.; Scolari; Commentario, II. ed., N. 1190). È questa in effetti la norma che meglio si presta dal profilo dell'affinità per risolvere la questione. L'altezza massima (3.00 m), fissata dalle NAPR per le costruzioni accessorie, alla quale questo tribunale si è in passato richiamato, è tutto sommato meno idonea a colmare la lacuna, poiché l'estensione orizzontale degli ingombri che derivano da queste costruzioni è di regola minore rispetto a quella di un muro di cinta. A ragion veduta, vanno quindi lasciate cadere le riserve che questo tribunale aveva sinora formulato in proposito. La stessa ricorrente non contesta peraltro che la lacuna debba essere colmata facendo capo all'altezza massima prescritta dall'art. 134 cpv. 2 LAC. 2.2. Gli ordinamenti edilizi, che omettono di fissare l'altezza massima delle opere di cinta e dei muri di sostegno eretti sul confine, sono carenti soltanto per quel che attiene a questo parametro. Il difetto riguarda unicamente l'altezza massima di questi manufatti. Non sussiste per contro lacuna di sorta per quel che concerne i criteri di misurazione della loro altezza. Salvo diversa disposizione del diritto comunale, l'altezza delle costruzioni si determina infatti in base all'art. 40 LE, che prende in considerazione l'ingombro verticale dell'opera edilizia, misurato a partire dal terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Non essendovi alcuna lacuna da colmare per quel che concerne i criteri di misurazione dell'altezza delle opere di cinta, ne discende che quando il diritto comunale è silente in merito all'altezza massima di questi manufatti, torna applicabile soltanto il limite di m 2.50 fissato dall'art. 134 cpv. 2 LAC. Non è invece dato di far capo al criterio di misurazione sancito dall'art. 134 cpv. 3 LAC; norma, che nel caso in cui i fondi non siano sullo stesso piano considera determinante l'altezza del manufatto misurata a partire dal piano più elevato. Questa disposizione, volta essenzialmente ad assicurare al proprietario di un fondo la possibilità di sottrarsi alla vista

dal fondo vicino mediante la costruzione di opere di cinta, è applicabile soltanto nei casi in cui il diritto comunale recepisce senza riserve l'art. 134 LAC (cfr. STA 5.10.99 in re M. consid. 4.1.). Non è invece applicabile a titolo di norma di diritto pubblico suppletorio nei casi in cui occorre far capo all'altezza delle opere di cinta fissata dall'art. 134 cpv. 2 LAC per ovviare al silenzio dell'ordinamento edilizio comunale. Lo escludono anche le particolari finalità dell'art. 134 cpv. 3 LAC, sostanzialmente estranee alle concezioni posta a fondamento degli ordinamenti edilizi di diritto pubblico. 3. Nell'evenienza concreta, i resistenti intendono sopraelevare il muro di sostegno esistente lungo il confine a monte dei loro fondi, innalzandolo sino ad un'altezza di m 2.50, misurata a partire dal livello dei fondi della ricorrente. Verso valle, il muro, attualmente alto sino a m 1.60 dal terreno sistemato, verrebbe quindi a superare quest'altezza, sino a raggiungere un ingombro massimo che il municipio ha fissato in m 3.50. Le NAPR di _____ non stabiliscono l'altezza massima dei muri di cinta. Sono quindi carenti. Per i motivi illustrati al precedente considerando, al difetto va posto rimedio facendo capo all'altezza massima di m 2.50 fissata dall'art. 134 cpv. 2 LAC. Con ciò la lacuna è colmata. Per la determinazione dell'altezza fa stato l'art. 40 LE, che impone di misurare questo parametro a partire dal terreno sistemato. Non essendovi al riguardo alcuna lacuna da colmare, il particolare criterio di misurazione dell'art. 134 cpv. 3 LAC non è applicabile. Ne discende che l'opera in contestazione non deve rispettare l'altezza massima di m 2.50 soltanto sul lato rivolto verso monte, ma anche sul versante a valle. Contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze, il manufatto non può quindi essere autorizzato così come previsto, poiché su questo lato raggiunge un'altezza che il municipio ha fissato in m 3.50 a partire dal terreno sistemato dei resistenti. Per motivi di proporzionalità non si giustifica tuttavia annullare integralmente le licenze impugnate. Basta infatti subordinarle alla condizione che verso valle il muro non superi l'altezza di m 2.50 dal terreno sistemato. Infondata è l'eccezione di abuso di diritto sollevata dalla ricorrente. Innalzando il muro, i resistenti cercano in primo luogo di sottrarsi alle prevaricazioni della ricorrente, già condannata per danneggiamento. Lo scopo dell'intervento non è quello di pregiudicare la vista dal fondo sovrastante. La menomazione è peraltro contenuta, poiché interessa soltanto il terrazzo inferiore del giardino della ricorrente. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno quindi parzialmente accolti, annullando le decisioni governative impugnate e riformando nei limiti sopra indicati le licenze rilasciate ai resistenti dal municipio di _____. Dato l'esito, la tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra le parti, mentre le ripetibili sono compensate. Per questi motivi, visti gli art. 21, 40 LE, 134 LAC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono parzialmente accolti. §. Di conseguenza: 1.1. le decisioni 14 dicembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 5382 e 5384) sono annullate. 1.2. le licenze edilizie 15 febbraio e

E. 19

aprile 1999 rilasciate dal municipio di _____ ai resistenti sono riformate nel senso che l'innalzamento del muro è autorizzato sino ad un'altezza di m 2.50 misurata a partire dal livello del terreno sistemato verso valle. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico: - della ricorrente nella misura di fr. 400.--, - dei resistenti _____ e _____, in solido, nella misura di fr. 200.-- e - dei resistenti _____ ed _____, in solido, nella misura di fr. 200.--. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Intimazione a: _____
Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.